

ad un istituto piuttosto che ad un altro. Il credito ha la sua ragione di essere, ma questa ragione è assai difficilmente analizzabile, perchè deriva da consuetudine, da opinione, da affetti, da viste, vere o false che sieno; ma tutto questo insieme vi dà per risultato che la fiducia si porta là dove più gli piace di portarsi.

Ora, date questo carattere libero fiduciario agli istituti di credito che avete già resi privilegiati per emissione, ma non imponeteli per nessuna maniera, perchè a volerli imporre non creerete altro che degli sconci che nemmeno potete prevedere; perchè con questa pretesa di dare impulso a determinate istituzioni di portarsi all'infuori dei proprii centri, voi verrete invece a darlo agli altri istituti, i quali meno vorreste veder entrare in quella cerchia sacra, dirò così, a talune regioni.

Lasciate un po' di spontaneità, non pretendiamo di troppo regolare, di troppo governare, non concediamo troppi privilegi. Entriamo in questa libertà d'azione. Nemmanco nel credito deve esservi un po' di libertà? Nemmanco nella fiducia? Io voglio credere a ciò che voglio, non a ciò che m'imponete di credere.

In breve, mi pare di aver veduto che vi ha un emendamento presentato dall'onorevole Torrigiani, il quale ridurrebbe a tre mesi il corso legale. Sia pure di tre mesi, ed anche di sei, ma lasciamogli questo carattere di provvisorietà, di provvedimento interinale, di espediente di transizione, ma non andiamo al di là, perchè altrimenti si creerebbero delle aspettative le quali potrebbero andar soggette a dei disinganni e si potrebbero anche produrre dei risultati affatto diversi, affatto discrepanti da quelli che si potessero desiderare.

Perciò, se l'onorevole Torrigiani persiste nel termine dei tre mesi, ed in allora io non avrei alcuna difficoltà di accettare la sua proposta, non meno che i sei, tutto quel periodo che non sia atto a creare delle illusioni: largheggiamo pure, se si crede conveniente, ma facciamo in modo che il corso legale serbi costantemente questo suo carattere di provvisorietà; non vogliamo, ripeto, produrre anche in questo delle illusioni, poichè, secondo me, non sono poche le illusioni che si verificheranno per l'applicazione di questa legge.

**PRESIDENTE.** La parola spetterebbe all'onorevole Maiorana; ma, se non ci ha difficoltà, io darei prima la parola all'onorevole Luzzati per alternare.

**MAIORANA-CALATABIANO.** Sì, sì; va bene.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Luzzati ha facoltà di parlare.

**LUZZATI.** Io ho chiesto di parlare perchè l'onore-

vole relatore della Commissione, essendo indisposto, ha dato l'incarico a me, che sono indisposto un po' meno di lui, di esporre gl'intendimenti della Commissione intorno alle proposte degli onorevoli Maiorana e Finzi.

La Commissione porta un'opinione assolutamente diversa da quella dell'onorevole Finzi intorno al modo con cui l'azione di questi istituti di emissione esistenti nel nostro paese potrà esercitarsi ed esplicarsi.

Primieramente osservo che sono già usciti dalla propria cerchia regionale, poichè il Banco di Napoli funziona già a Firenze, a Roma ed a Milano, e tutti coloro che hanno seguito le vicende di questo istituto sanno che a Firenze ed a Roma ha reso dei grandissimi servizi. L'onorevole Finzi invece metteva in dubbio che potessero con utilità uscire dalla cerchia della loro regione.

Rispetto al corso legale, la Commissione crede che quell'ordine del giorno, votato da una grande maggioranza di questa Camera, col quale si stabilisce che questo progetto avvia all'estinzione del corso legale, sia pienamente rispettato colle disposizioni dell'articolo attuale.

Quale è oggi la posizione di diritto di questi istituti di credito? Vi è una Banca la quale ha il corso forzoso in tutta quanta l'Italia; vi sono degli altri istituti i quali nella loro regione hanno il corso legale, che dura insino a che durerà il corso forzoso, imperocchè il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, la Banca Nazionale Toscana, la Banca di credito toscana hanno, per il decreto del 1866, il diritto del corso legale connesso col corso forzoso.

Ma c'è qualche cosa di più. Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia e la Banca Toscana, anche prima del corso forzoso, avevano dalle leggi speciali e dai loro statuti la facoltà di far accogliere nelle casse dello Stato i loro biglietti, come se fossero moneta legale.

Vi erano adunque due specie di corsi legali in Italia: un corso legale di diritto che dipende dal decreto-legge del 1866, ed un mezzo corso legale in quanto all'obbligo delle casse dello Stato di ricevere i biglietti del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e della Banca Toscana.

L'articolo attuale della Commissione non solo prescrive che entro due anni cessi il corso legale che deriva dal decreto del 1866, ma stabilisce che finisca anche quel mezzo corso legale, il quale derivava da leggi e da statuti precedenti al 1866. Ed invero esso dice che, trascorsi due anni, la circolazione di questi biglietti diverrà interamente fiduciaria. Con questo si accenna che in nessun modo, nè di-